

L'articolo dice:

“ Per la prima applicazione della presente legge gli insegnanti avranno gli stipendi di cui nella tabella A, indipendentemente dagli aumenti sessennali già conseguiti. ”

Ho letto a questo proposito la relazione pregevolissima dell'onorevole Danieli, che, intorno ad una parte della questione, mi ha tranquillizzato. La Commissione dice che ha creduto di aggiungere una disposizione esplicita per non pregiudicare quegli insegnanti che si trovassero in grado di ricevere l'aumento del sessennio, perchè altrimenti ne verrebbe una diminuzione del loro stipendio effettivo. Ma sta in fatto che l'espressione usata non toglie un dubbio che io sto per enunciare.

La Commissione ha avuto in animo di non pregiudicare quegli insegnanti che hanno già conseguito il diritto all'aumento sessennale. Ma la legge viene in un punto in cui alcuni degli insegnanti potrebbero aver diritto acquisito da un anno o due all'aumento sessennale. Dunque, per adoperare una locuzione che non ammetta dubbio di interpretazione, io suggerirei questa: “ senza pregiudicare i diritti conseguiti per gli aumenti sessennali. ” Ma del resto, se dalla Commissione mi saranno date tranquillanti assicurazioni, io mi terrò pago di aver sollevata la questione, e di aver fatto risolvere il dubbio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Danieli, relatore. La Commissione è pienamente d'accordo col collega onorevole Cavalieri, ed ha avuto precisamente l'intendimento di non pregiudicare quei professori che avessero già acquisito il diritto all'aumento sessennale. La Commissione crede che l'espressione usata nell'articolo 7 non possa dar luogo ad equivoci; e perciò prego l'onorevole Cavalieri di prendere atto di queste dichiarazioni.

Cavalieri. Mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, porrò a partito l'articolo 7.

(È approvato).

“ Art. 8. La presente legge entrerà in vigore col nuovo anno scolastico 1891-92. ”

Borgatta. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Borgatta. Ho chiesto di parlare intorno a quest'articolo 8, col quale si stabilisce che la legge che stiamo discutendo andrà in vigore col nuovo anno scolastico 1891-92, per osservare che questa disposizione io la comprendeva, ed era per-

fettamente corretta, nel momento in cui la relazione era stata dettata, e cioè nel mese di giugno passato prossimo. Ma ora, se noi approvassimo questo articolo tale e quale è proposto, verremmo a dare un effetto retroattivo alla legge.

Comprendo che, per lo scopo che giustamente si propongono l'onorevole ministro della pubblica istruzione e la Commissione, forse si potrebbe passare sopra a questo metodo meno corretto: cioè di dare un effetto retroattivo alla legge. Ad ogni modo, bisogna pure che la Camera ed il Governo si rendano conto che questa disposizione non mancherebbe di dar luogo a qualche inconveniente, perchè ora le iscrizioni si sono già prese, certe tasse sono già state pagate, e bisogna sapere anche se il Governo intende di far decorere gli aumenti di stipendio effettivamente dal principio del nuovo anno scolastico.

Comunque sia, io ho desiderato di promuovere dal Governo e dalla Commissione una spiegazione in proposito.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Danieli, relatore. L'onorevole Borgatta mi ha prevenuto, perchè la Commissione, d'accordo col ministro, propone di modificare l'articolo 8 nel seguente modo:

“ La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1892 ” anzichè dire col nuovo anno scolastico 1891-92.

Presidente. L'onorevole Borgatta è pago di questa proposta?

Borgatta. Io mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni datemi.

Rospigliosi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rospigliosi. La modificazione proposta dalla Commissione sta bene quanto al bilancio dello Stato: ma osservo che il bilancio finanziario dei Comuni non si chiude nella stessa epoca. Per conseguenza a me pare che se è opportuno stabilire la data del 1° luglio 1892 per quegli Istituti che dipendono dal Governo, non lo sia del pari per quelli che dipendono dai Comuni, appunto per la ragione che l'anno finanziario di questi enti decorre da un'epoca diversa.

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Io credo che non si possa accettare questo doppio sistema: di cominciare cioè da un mese per i Comuni, e da un altro mese per lo Stato. Quando si cominci dal primo luglio, le tasse scolastiche sono state